



**CITTÀ DI ISPICA**

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE I "SERVIZI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI"

---

VIA DELL'ARCHITETTURA - 97014, Ispica, RG - ☎ 0932 701500 – Fax 0932 701508 email: servizi.persona@comunc.ispica.rg.it

**REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO  
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI  
VOLONTARIATO**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2021



## ART. 1

### Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale, nonché delle Leggi nazionali e delle Direttive regionali in materia.
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni, oltre che delle Organizzazioni di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale, per migliorare la qualità della vita e contrastare l'emarginazione, in attuazione del principio di sussidiarietà.
3. Il Comune favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, nel rispetto reciproco delle relative autonomie.

## ART. 2

### Istituzione dell'Albo

1. È istituito l'Albo degli Enti del Terzo Settore, che perseguono una o più finalità di cui al successivo art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.

2. L'Albo e il Regolamento che lo disciplina, regolano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere Associazioni, per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) Organizzazioni di Volontariato ex Legge 266/91;
- b) Associazioni di promozione sociale ex Legge 383/00;
- c) Associazioni sportive dilettantistiche.

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) sono organismi di solidarietà sociale che svolgono attività rivolta prevalentemente a terzi, in particolare a soggetti fragili della collettività.

Le Associazioni di promozione sociale (APS) sono organismi che svolgono attività prevalentemente di mutuo aiuto tra i soci stessi, con azioni aperte e rivolte anche ai terzi e a tutta la collettività.

Le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono organizzazioni stabili che realizzano un interesse comune inerente la gestione di attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica.

Dopo la riforma del D.Lgs 03.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) le Associazioni sono chiamate a trasformarsi in Enti del Terzo Settore (ETS); ai sensi del predetto Codice sono E.T.S.: le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di promozione sociale, gli Enti filantropici, le Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni, gli altri Enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. La qualifica di E.T.S. si ottiene con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. Non potranno diventare E.T.S. e non potranno essere iscritte nell'Albo Comunale le Associazioni politiche, i sindacati, le Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le Associazioni di datori di lavoro, gli Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti Enti.
6. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento, costituiscono condizione necessaria per ottenere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.

### ART. 3

#### Articolazioni dell'Albo in sezioni

1. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
  - Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, nonché delle pari opportunità;
  - Sociale: assistenza sociale, sanità;
  - Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico;
  - Ricreativa: animazione ricreativa, promozione turistica;
  - Sportiva: attività sportiva e promozione e animazione sportiva;
  - Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico e/o salvaguardia del benessere animale.
2. All'atto dell'iscrizione, ciascuna Associazione può indicare la sezione tematica in cui essere inserita.

### ART. 4

#### Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale di cui all'art. 2, tutte le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore, negli ambiti come sopra meglio esplicitati, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle Leggi;
  - b) essere dotate di uno Statuto e/o Atto Costitutivo e/o accordo che prevedano l'assenza di un qualsiasi fine di lucro e il divieto di ripartizione di eventuali proventi dell'attività tra gli associati;
  - c) elettività e gratuità delle cariche associative;
  - d) essere espressione della comunità locale;
  - f) avere sede legale in Ispica (RG) e/o rappresentare sezione locale di Associazione nazionale e/o regionale;

Non costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale la forma giuridica dell'Associazione. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, le associazioni sindacali, professionali e di categoria.



## ART. 5

### Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato è presentata al Comune di Ispica.
2. Alla domanda deve essere allegata, in carta semplice, copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, (registrato all'Agenzia delle Entrate) secondo le normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
  - a) sede dell'Associazione in Ispica (RG) ;
  - b) attività svolta nell'ambito territoriale locale con prevalenza in Ispica (RG) ;
  - c) esplicita previsione all'interno dello Statuto delle seguenti indicazioni:
    - finalità dell'organismo associativo;
    - assenza di fini di lucro;
    - gratuità delle cariche associative.
3. All'atto dell'iscrizione l'Associazione dovrà indicare se ha già aggiornato il proprio Statuto al Codice del Terzo Settore al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni (in seguito RUNT) e la conseguente qualifica di E.T.S.;  
Nel caso di fusione/agggregazione tra diverse Associazioni già inserite nell'Albo comunale, la stessa potrà essere iscritta all'Albo medesimo sulla base dei requisiti già posseduti dalle singole associazioni che compongono l'agggregazione. L'unione comporta la cancellazione dall'Albo delle singole Associazioni.

## ART. 6

### Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta dal Capo Settore I "Servizi alla Persona e Demografici" entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'eventuale integrazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
2. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, va comunicato formalmente all'Associazione richiedente.
3. Avverso il provvedimento di esclusione dall'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla Legge.

## ART. 7

### Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Le Associazioni, al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo, devono annualmente presentare, entro il 30 aprile, copia conforme della documentazione sotto indicata:
  - dichiarazione della permanenza dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
  - bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  - relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;
  - quietanza in corso di validità della polizza assicurativa dei soci.
2. In caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell'Albo, invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
3. Il Responsabile della tenuta dell'Albo provvede d'ufficio, con cadenza triennale, alla revisione periodica dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

## ART. 8

### Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del Rappresentante Legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con Determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
  - a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
  - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione, non può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di cancellazione.

## ART. 9

### Diritti e doveri delle Associazioni

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti previsti dallo Statuto Comunale. L'Amministrazione favorisce l'iscrizione all'Albo e l'attuazione del principio di sussidiarietà mediante la cooperazione in servizi di rilevanza collettiva o a favore di determinate categorie di cittadini - anche mediante la stipula di apposite convenzioni -, il sostegno di specifici progetti di attività, la concessione di patrocinii per specifiche iniziative di carattere collettivo, la messa a disposizione di strutture, beni, attrezzature e locali, secondo le norme regolamentari del Comune.

## ART. 10

### Pubblicità dell'Albo

1. L'Albo Comunale è predisposto e tenuto dal Servizio "Servizi alla Persona e Demografici" che provvede al suo aggiornamento ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.
2. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
3. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso l'Ufficio Comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

## ART. 11

### Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della Delibera di approvazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali già vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

